



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
TRA

L'Università di Roma Sapienza – Facoltà di Giurisprudenza, con sede in Roma c.f. 80209930587, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal prof. Mario Caravale, nato a Roma il 27.02.1939,

E

La Corte dei Conti con sede legale in Roma, via Baiamonti 25, c.f. 80218670588, d'ora in poi denominata "Ente", rappresentata dal Dirigente generale Italo Guarente, nato a San Nicola Manfredi (BN) il 16.02.1939,

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18 comma 1 lettera a) della legge 24.06.1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962 n. 1859,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Ai sensi dell'art. 18 della legge 24.6.1997, n. 196 l'Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 2 soggetti per volta in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università.

Art. 2 - Il tirocinio formativo e di orientamento, attivato ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dall'Ente. Per ciascun tirocinante, inserito nell'Ente in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante
- I nominativi del tutore e del responsabile dell'Ente
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Ente
- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile

Art. 3 – Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:



- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- Rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazione o conoscenze in merito ai processi produttivi o prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio

Art. 4 – L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative, operanti nel settore, in caso di incidenti durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5 – La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di un anno.

La convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta di una delle Parti da comunicarsi due mesi prima della scadenza.

firma per l'Università

data

firma per l'Ente